

DELIBERA N. 26/13/CONS

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI COMUNICAZIONE POLITICA E DI PARITA' DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE RELATIVE ALLE CAMPAGNE PER I REFERENDUM POPOLARI PER IL DISTACCO DEI COMUNI DI ARSIE', CANALE D'AGORDO, CESIOMAGGIORE, FALCADE, FELTRO, GOSALDO E ROCCA PIETORE (BELLUNO) DALLA REGIONE VENETO ALLA REGIONE TRENTINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL, A NORMA DELL'ARTICOLO 132, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, INDETTI PER I GIORNI 10 E 11 FEBBRAIO 2013

L'AUTORITA'

NELLA riunione del Consiglio del 16 gennaio 2013;

VISTA la propria delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012, con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 249/97, il nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*", come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*", come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la propria delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante il “*Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa*”;

VISTA la delibera n. 22/06/CSP del 1 febbraio 2006, recante “*Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*”;

VISTA la propria delibera n. 243/10/CSP del 15 novembre 2010, recante “*Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali*”;

VISTA la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante “*Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull’iniziativa legislativa del popolo*”, e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum regionale parzialmente abrogativo della legge della Regione Sardegna 19 giugno 2001 n. 8 recante “modifiche all’articolo 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6” indetto nella Regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2005;

VISTO il D.P.R. del 10 dicembre 2012, recante “*Indizione di otto referendum popolari, a norma dell’art. 132, secondo comma, della Costituzione, per il distacco di tutti i comuni della provincia di Piacenza dalla regione Emilia – Romagna e la sua aggregazione alla regione Lombardia e per il distacco dei comuni Arsiè, Canale d’Agordo, Cesiomaggiore, Falcade, Feltre, Gosaldo e Rocca Pietore (Belluno) dalla regione Veneto e la loro aggregazione alla regione Trentino – Alto Adige/Südtirol*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 291 del 14 dicembre 2012;

VISTO il successivo D.P.R. del 24 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 2013, con il quale è stata disposta la revoca del previsto referendum popolare per il distacco della provincia di Piacenza dalla regione Emilia – Romagna e la sua aggregazione alla regione Lombardia;

EFFETTUATE le consultazioni con la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. Al fine di garantire imparzialità e parità di trattamento tra i soggetti politici favorevoli o contrari ai quesiti di cui ai referendum indetti per i giorni 10 e 11 febbraio 2013 ai sensi dell'articolo 132, secondo comma della Costituzione, aventi ad oggetto il distacco dei comuni di Arsietà, Canale d'Agordo, Cesiomaggiore, Falcade, Feltre, Gosaldo e Rocca Pietore (Belluno) dalla regione Veneto e la loro aggregazione alla regione Trentino – Alto Adige/Südtirol, nei territori interessati dalle consultazioni referendarie, nei confronti delle emittenti radiofoniche e televisive private e della stampa quotidiana e periodica locali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui alla delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum regionale parzialmente abrogativo della legge della Regione Sardegna 19 giugno 2001 n. 8 recante “modifiche all'articolo 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6” indetto nella Regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005*”.

2. I termini di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 e all'articolo 13, comma 1, della delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005 decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi relativi al *referendum* disciplinato dal presente provvedimento si applicano gli articoli da 6 a 12 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010.

4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle consultazioni referendarie di cui alla presente delibera con le consultazioni elettorali politiche, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione

5. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto l'11 febbraio 2013.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it.

Roma, 16 gennaio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *Ad interim*
Antonio Perrucci